

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2019



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

 **Euroconference**

*In esclusiva per*

 **TeamSystem®**

# Ordinary Assist

## Normativa

- 3 | Approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale
- 3 | Imposta di bollo su fatture elettroniche - modalità di assolvimento
- 4 | Deposito bilancio al registro delle imprese – nuove tassonomie

## Prassi

- 5 | Cessione in valuta di azioni che beneficiano del regime della participation exemption
- 5 | Per detrarre l'iva pagata in dogana non occorre acquistare il bene
- 5 | Agevolazioni residente in Campione d'Italia – la residenza deve essere anteriore all'iscrizione all'AIRE
- 5 | Cambio valute del mese di dicembre 2018
- 6 | Bonus a dipendenti imputabile a fondo oneri e non a debito

## Novità dai siti delle Agenzia fiscali

### Comunicazioni, strumenti e utilità

- 7 | Autotrasportatori - incrementata la misura della deduzione forfetaria 2018

### Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 7 | Codici tributo
- 7 | Modelli

### L'Agenzia delle entrate informa

- 9 | Software
- 9 | Archivi, elenchi e altre utilità

## Dottrina

10	Consiglio nazionale del notariato	✓ Fattura elettronica per i notai
	Assirevi	✓ Conferimento dell'incarico e qualità della revisione

# Ordinary Assist

<b>NORMATIVA</b>	
<p><b>Approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale</b></p> <p><b>Approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali. Gli indici approvati si applicano agli esercenti attività d'impresa arti o professioni a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31/12/18.</b></p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 28/12/18 (G.U. n.3 del 4/1/19)</i></p>
<p>Gli indici (ISA) non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;</li> <li>• dichiara ricavi di cui all'art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, co. 1, del Tuir, di ammontare superiore a 5.164.569 euro.</li> </ul> <p>Gli ISA non si applicano, inoltre, ai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 117/2017;</li> <li>• organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del D.lgs. n. 117/2017;</li> <li>• imprese sociali di cui al D.lgs. n. 112/2017;</li> <li>• contribuenti che si avvalgono del regime forfetario, di cui all'art. 1, co. da 54 a 89, della legge n. 190/2014, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;</li> <li>• contribuenti che esercitano 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;</li> <li>• cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.</li> </ul> <p><b>Cessazione dell'applicazione di parametri e studi di settore</b> - parametri e studi di settore, nei confronti dei soggetti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate per le quali sono stati approvati gli ISA non si applicano a partire dall'annualità di imposta in corso al 31/12/18.</p>	
<p><b>Imposta di bollo su fatture elettroniche - modalità di assolvimento</b></p> <p><b>Modificato il decreto 17/6/14, relativo alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche. È stato stabilito che il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del 1° mese successivo. L'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio nell'area riservata, con addebito su c/c bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto 28/12/18.</b></p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 28/12/18 (G.U. n.5 del 7/1/19)</i></p>

# Ordinary Assist

**Deposito bilancio al registro delle imprese – nuove tassonomie**

**Pubblicate sul sito [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it) dell'AgID (Agenzia per l'Italia digitale) le nuove versioni delle tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle imprese.**

*Ministero dello sviluppo economico, comunicato (G.U. n.6 del 8/1/19)*

# Ordinary Assist

## PRASSI

<p><b>Cessione in valuta di azioni che beneficiano del regime della participation exemption</b> Nella pex il risultato comprende le differenze cambio.</p> <p>In caso di vendita di una partecipazione con i requisiti PEX con corrispettivo stabilito in valuta (dollari), le differenze di cambio concorrono a formare l'ammontare delle plusvalenze o minusvalenze realizzate e beneficiano del regime della participation exemption risultando rispettivamente, imponibili nella misura del 5% o interamente indeducibili. Il principio contabile OIC 26, par. 30 dispone che: <i>"le attività e passività aventi natura non monetaria devono essere iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto e cioè al loro costo di iscrizione iniziale (cambio storico). Pertanto, le differenze cambio positive o negative non danno luogo ad una autonoma e separata rilevazione"</i>. Inoltre, nel paragrafo 16 del medesimo OIC si precisa che: <i>"Le differenze di cambio non rettificano i ricavi e i costi già iscritti in sede di rilevazione iniziale dell'operazione in valuta ..."</i>.</p> <p>Le differenze cambio positive o negative non daranno luogo ad una autonoma e separata rilevazione, ma concorreranno a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo, in quanto le partecipazioni come già evidenziato rappresentano attività non monetarie.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 5 dell'11/1/19</i></p>
<p><b>Per detrarre l'iva pagata in dogana non occorre acquistare il bene</b></p> <p>Un gruppo svolge per attività l'acquisto per il noleggio di pallets. In particolare, la società BETA di diritto belga, acquista da fornitori ovunque ubicati nel mondo i pallets e li consegna a seguito di contratto di noleggio, alla società italiana Alfa facente parte del gruppo, la quale a sua volta provvede a sub-noleggiarli a clienti finali italiani.</p> <p>La società italiana ALFA pur non essendone proprietaria risulta dal punto di vista Iva e doganale importatrice dei suddetti pallets, che provvede poi a sub noleggiare ai propri clienti italiani. In dogana in entrata assolve l'Iva. La Società Alfa interpellante ritiene di poter detrarre, ai sensi degli artt. 1, 19 e 67 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'IVA assolta in dogana a seguito dell'importazione dei pallets nonostante non risulti proprietaria degli stessi (proprietaria è BETA). Ciò, in considerazione del nesso immediato e diretto tra l'importazione dei pallets e l'oggetto della propria attività d'impresa che è quella di noleggio. La risposta è positiva.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 6 dell'11/1/19</i></p>
<p><b>Agevolazioni residente in Campione d'Italia – la residenza deve essere anteriore all'iscrizione all'AIRE</b></p> <p>L'art. 188 bis del Tuir, prevede che ai fini Irpef, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'art. 9, co. 2, ridotto forfetariamente del 30%. Per fruire di questa agevolazione la norma prevede che si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica. Posto che l'istante prima di iscriversi all'AIRE non risiedeva nel comune di Campione d'Italia l'agevolazione non opera.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 4 dell'11/1/19</i></p>
<p><b>Cambio valute del mese di dicembre 2018</b> Accertate gli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, per il</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del</i></p>

# Ordinary Assist

<p> mese di dicembre 2018, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBCA.</p>	<p><i>direttore della direzione centrale normativa n. 429 del 19/1/19</i></p>
<p><b>Bonus a dipendenti imputabile a fondo oneri e non a debito</b>          Una stabile organizzazione italiana ALFA concede a propri dipendenti un bonus determinato mediante un processo di valutazione "peer review" condotto nell'ambito del Gruppo a livello internazionale. La procedura peer review si conclude in un momento successivo al termine dell'esercizio di valutazione dell'operato dei dipendenti. Il bonus è imputo contabilmente, per competenza nel periodo precedente a quello in cui la procedura si conclude, tra i costi del personale alla voce B9 del rendiconto economico a prescindere dalla circostanza che una quota sia corrisposta nell'esercizio successivo. L'agenzia chiarisce che per come congegnato il componente economico imputato per competenza è di fatto un accantonamento ad un fondo oneri e dunque, deducibile fiscalmente solo nell'esercizio successivo in cui diviene certo tramite il pagamento.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 1 del 9/1/19</i></p>

# Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ		
<p><b>Autotrasportatori, incrementata la misura della deduzione forfetaria 2018</b></p> <p>L'art. 23 del D.L. 23/10/18 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, ha incrementato la dotazione finanziaria relativamente alle misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2018.</p> <p>Pertanto, è stato comunicato che, riguardo agli importi delle deduzioni forfetarie, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) la deduzione forfetaria di spese non documentate (art. 66, co. 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d'imposta 2017, passa dai 38,00 euro, precedentemente previsti, a 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.</p>		<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato stampa n. 7 del 14/1/19</i></p>
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
Istituzione del codice tributo per il recupero in compensazione, tramite modello "F24 Enti pubblici" (F24 EP), del credito riconosciuto dall'INPS ai sensi dell'art. 1, co. 177, della legge 11/12/16, n. 232	"APVE", denominato "APE VOLONTARIA – recupero credito d'imposta riconosciuto dall'INPS ai sensi dell'art. 1, co. 177, della legge n. 232 del 2016"	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 4 del 14/01/19</i>
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta spettante agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell'art. 1, commi 924 e 925, della legge 27/12/17, n. 205	"6896", denominato "Credito d'imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, ai sensi dell'art. 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 3 del 14/01/19</i>
MODELLI		
Modello IVA 74 bis	Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. del 15/1/19</i>
Certificazione Unica "CU 2019"	Approvazione della Certificazione Unica "CU 2019", relativa all'anno 2018, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 10664 del 15/01/19</i>
Certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e	Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22/7/98, n. 322	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 10663 del 15/1/19</i>

# Ordinary Assist

delle imposte sostitutive		
Modello IVA/2019	Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2019 concernenti l'anno 2018, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2019 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 10659 del 15/1/19</i>
Modello 770/2019	Approvazione del modello 770/2019, relativo all'anno di imposta 2018, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 10656 del 15/01/19</i>
Modelli 730, 730-1,730-2	Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2019 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 10652 del 15/1/19</i>

# Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
<p><b>Software</b> Disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nuova versione dell'applicazione SID-Gestione_Flussi_Assicurazioni2 - Comunicazione contratti e premi assicurativi.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'1/1 al 15/1</i></p>
<p><b>Archivi, elenchi e altre utilità</b> Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• archivi software di controllo del modello F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione;</li> <li>• elenco banche aderenti Modello di versamento F24;</li> <li>• tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi;</li> <li>• tabelle enti Creditori/Beneficiari - codici per i versamenti e codici attività utilizzati dagli agenti della riscossione;</li> <li>• tabelle codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo.</li> </ul>	

# Ordinary Assist

## DOTTRINA

<p><b>Fattura elettronica per i notai: Consiglio nazionale del notariato</b></p> <p>Sono state esaminate alcune delle novità relative all'obbligo di emissione delle fatture in formato digitale entrato in vigore l'1/1/9 per consentire agli esercenti la professione notarile di effettuare le migliori scelte gestionali. In particolare, premesso che sono esonerati dall'adempimento solo i professionisti di "minori dimensioni", è stato evidenziato come l'adeguamento delle strutture notarili possa essere effettuato progressivamente anche nei mesi successivi, in quanto alcuni degli adempimenti collegati alla fatturazione elettronica, quali la "conservazione sostitutiva" delle fatture emesse e ricevute, non avranno scadenza immediata.</p>	<p><a href="#"><u>CNN, Studio n. 178-2018/T</u></a></p>
<p><b>Revisione contabile – conferimento dell'incarico e qualità della revisione</b></p> <p>Pubblicato un documento in cui i revisori contabili forniscono linee guida per il perseguimento della qualità della revisione nella fase di predisposizione delle proposte e di partecipazione al processo di conferimento dell'incarico al revisore.</p>	<p><a href="#"><u>ASSIREVI, Ddr n. 228</u></a></p>